

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

### EX ART. 52 COMMA 2 D.LGS. 02/07/2010, N. 104

nell'interesse del **Comune di Sperlinga**, c.f. 00114480866, in persona del Sindaco *p.t.* dott. Giuseppe Cucci, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Luca, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, n. 784 del 05/07/2019 (all. 1),

### SI COMUNICA

a tutti gli enti locali inclusi nell'elenco definitivo delle istanze ammesse alla fase di valutazione (all. 2) di cui al D.D.G. n. 332 del 09/04/2019, che con ricorso giurisdizionale notificato all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, nonché al Comune di Alcamo quale controinteressato, depositato il 07/06/2019, è stato chiesto al T.A.R. Sicilia-Palermo, l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del Decreto n. 332 del 09/04/2019 nella parte in cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità aveva escluso dalla fase di valutazione il progetto presentato dal Comune di Sperlinga, denominato “*Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubbliche*”, attinente il P.O. F.E.S.R. 2014-2020 Azione 4.1.3 – Illuminazione pubblica Comuni.

Il Comune di Sperlinga ha fatto valere a tal fine tre subordinati motivi di impugnazione, rubricati, rispettivamente:

**1. Violazione ed erronea applicazione del punto 4.4 lett. b) dell'avviso pubblico con procedura valutativa approvato con D.D.G. n. 245 del 20/04/2018 - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed incongruenza della motivazione**

E ciò, sinteticamente, perchè a giudizio del Comune l'esclusione non poteva essere disposta considerato che era stata allegata alla domanda una regolare diagnosi energetica conforme alle prescrizioni del bando che non prevede(va) le preclusioni rilevate dall'Assessorato;

**2. Violazione dei principi generali in materia di soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica – Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) L. 07/08/1990, n. 241**

Perchè, nonostante la produzione dell'atto di nomina dell'EGE e

nonostante la produzione della diagnosi energetica prescritta dall'avviso pubblico, qualora il Dipartimento Regionale dell'Energia avesse nutrito dubbi sulla conduzione del relativo studio e sulla relativa efficacia dimostrata nei vari elaborati allegati, ogni chiarimento avrebbe potuto essere facilmente e rapidamente richiesto utilizzando l'istituto del soccorso istruttorio.

### **3. Violazione del principio di affidamento – Violazione del principio generale di *favor participationis***

Perchè, in ulteriore subordine, sarebbe risultato illegittimo per conflitto con i principi di affidamento e *favor participationis*, il punto 4.3 (*Documentazione da allegare alla domanda*), n. 2, lettera f) dell'avviso pubblico, qualora avesse potuto essere interpretato nel senso dell'ineluttabile esclusione del concorrente.

#### **SI COMUNICA**

altresì, che a seguito della discussione avvenuta nella c.c. del 04/07/2019, con la citata ordinanza n. 784/19, il T.A.R. Sicilia-Palermo ha *“ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, alla luce di quanto affermato da questa Sezione nell'ordinanza n. 749/2019, resa in fattispecie analoga, e che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla luce della dedotta impossibilità di accedere al bene della vita”*, così accogliendo l'istanza cautelare di sospensione di efficacia (ammissione con riserva) dell'impugnata esclusione; disponendo che *“alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso”*; fissando per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020 .

#### **SI COMUNICA**

infine, che ogni ulteriore elemento utile sullo stato del ricorso proposto dal Comune di Sperlinga ed iscritto al n. 01282/2019 REG. RIC., potrà essere tratta dal sito telematico della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) consultando la sezione TAR – TAR SICILIA PALERMO – RICORSO.

Si allega:

File in formato pdf contenente l'ordinanza T.A.R. Sicilia-Palermo n. 784/2019;

File in formato p.d.f. contenente l'elenco degli enti locali conytrointeressati, le cui istanze sono state ammesse alla fase di valutazione.

Catania, 12 luglio 2019

Firmato digitalmente da

**PIETRO DE LUCA**

CN = DE LUCA  
PIETRO  
T = Avvocato  
C = IT